Autodifesa per i lavoratori del settore della Ricerca

Prof. Marco Mocella

Diritto del Lavoro

Università del Sannio

Indennità di Vacanza Contrattuale

- *Cos'è L'indennità di Vacanza Contrattuale ?*
- *Ad oggi in media ogni dipendente ha diritto a 600 €.*
- *Perché il CNR non li corrisponde?*

Orario di Lavoro di Ricercatori e Tecnologi

- *Cartellino marcatempo : l'obbligo che non c'è*
- *Autocertificazione : il limite della buonafede*
- *Presenza giornaliera ? il contratto prevede solo un orario medio…*

Indennità di Vacanza Contrattuale

CHE COS'E' L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ?

- L'Indennità di vacanza contrattuale è un istituto creato dalle parti sociali (Governo, Sindacati, Associazioni dei datori di lavoro) nel 1993.
- L'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993 venne infatti stabilito un nuovo sistema di adeguamento degli stipendi che sostituiva l'indennità di contingenza (automatico adeguamento del valore delle retribuzioni all'inflazione, la cd. scala mobile)
- L' istituto fu abrogato nel 1993 con l'accordo sul costo del lavoro, con la contrattazione collettiva: i sindacati dovrebbero ogni due anni incontrarsi con i datori di lavoro (pubblici e privati) e adeguare gli stipendi al mutato costo della vita.
- L'accordo del 1993 previde un'indennità che spingesse i datori pubblici e privati a stipulare i contratti di adeguamento.

CHE COS'E' L'INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE ?

L'indennità di vacanza contrattuale, ha lo scopo

- da un lato di spingere la parte datoriale a contrattare,
- dall'altro quella di offrire ai lavoratori un parziale adeguamento della retribuzione.

Cosa prevede l'Indennità di Vacanza Contrattuale ?

La norma prevede che dopo un periodo di 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL, ai lavoratori dipendenti sarà corrisposto a partire dal mese successivo un elemento provvisorio della retribuzione pari al **30%** del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara` pari al **50%** dell'inflazione programmata.

L’indennità Contrattuale per il Comparto della Ricerca

Il Contratto Collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione valido fino al 31 dicembre 2005

(stipulato nell’aprile 2006, cioè dopo la sua naturale scadenza!) prevede al Capo I intitolato “Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto” prevede al comma sesto che

“Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità nelle misure e secondo le scadenze previste dall'accordo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. n. 165/2001.”.

A quanto ammonta ad oggi l'Indennità di Vacanza Contrattuale ?

- Scadenza contratto Dicembre 2005.
- L'indennità va corrisposta dopo 3 mesi di vacanza contrattuale, cioè da aprile 2006
- Per i primi tre mesi essa è pari al 30% del tasso di inflazione programmato. Dopo 6 mesi, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata.
- La semplice operazione matematica è quindi la seguente: retribuzione per 30% dell'indice ISTAT sopra indicato per i primi tre mesi dal aprile a giugno 2006, 50% per i mesi successivi.
- Ad esempio, nel 2006 il tasso d'inflazione programmata è stato 1.7% mentre per il 2007 il 2%.
- Approssimativamente un ricercatore di III livello avrebbe dovuto ricevere per ogni mese € 21,54 a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
- Dopo due anni, la somma diventa **€ 516,96** che non vengono riconosciute in busta paga.

Conseguenze della mancata erogazione dell'IVC

- Mancato adeguamento delle retribuzioni alle variazioni del costo della vita
- L'IVC ha un evidente l'intento compulsivo, infatti l'importo aumenta col passare del tempo.
- Mancata erogazione = mancata compulsione

Contratto scaduto da oltre 2 anni

Il rinnovo contrattuale assorbe l'IVC ?

- L'IVC ha natura sanzionatoria nei confronti del Datore di lavoro

- L'IVC matura indipendentemente dal rinnovo del contratto, **purché venga richiesta prima che il rinnovo stesso venga effettuato.**

Alcuni riferimenti sulla natura sanzionatoria dell'IVC

Sulla funzione sanzionatoria dell'indennità di vacanza contrattuale nel caso di violazione del periodo di raffreddamento (par. 2, punto 4, del Protocollo) e sulla configurabilità, in proposito, di un obbligo di tregua sindacale, v. DE ANGELIS, *Sull'indennità di vacanza contrattuale*, in "Riv. it. dir. lav." 1994, I, 513 e ss. e RIGANO', cit., 301.
Circa la legittimità delle clausole di tregua sindacale, v. Cass. 10 febbraio 1971, n. 357, in questa rivista 1971, 248, con nota di SCOTTO, *Tregua sindacale e diritto di sciopero* e 371, con nota di RIVA SANSEVERINO, *Per la validità delle clausole di "tregua" sindacale. Pax, pactum, pacta servanda sunt*. Sull'argomento, v. anche ALES, *L'obbligo di pace sindacale e le clausole di tregua in Italia e nei maggiori paesi della Comunità europea*, in "Dir. lav." 1992, I, 324.)

Sentenze sull'IVC

- Numerosi Giudici in Italia, moltissimi del Tribunale del lavoro di Napoli, hanno riconosciuto tale diritto condannando l'Amministrazione al pagamento delle somme dovute per indennità di vacanza contrattuale

Solo per citarne alcune del

Tribunale di Napoli Sezione Lavoro

Sentenza 09.01. 2007, n. 238

Sentenza 18.10. 2006, n. 25062

Sentenza 06.11. 2006, n. 27206

Sentenza 28.11.2005

Sentenza 28.11.2005.

Orario di Lavoro di Ricercatori e Tecnologi

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione quadriennio normativo 1998-2001 ed il biennio economico 1998 – 1999
Data stipula: 21 febbraio 2002
Articolo 58

Parte II - Sezione II - Ricercatori e Tecnologi - Capo I

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro di ricercatori e tecnologi è di 36 ore medie settimanali nel trimestre.
2. I ricercatori e tecnologi hanno l'autonoma determinazione del proprio tempo di lavoro. La presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della propria attività scientifica e tecnologica, agli incarichi loro affidati, all'orario di servizio della struttura in cui operano, tenendo conto dei criteri organizzativi dell'Ente.

3. Lo svolgimento dell'attività al di fuori della sede di servizio deve essere autocertificato mensilmente.

Obbligo del cartellino marcatempo per Ricercatori e Tecnologi?

- Come per i Professori (universitari e scolastici) i ricercatori e tecnologi non hanno un obbligo di timbrare un cartellino orario, come invece accade per il personale della Pubblica Amministrazione in genere.
- Infatti per il tipo di lavoro svolto, per la possibilità di autocertificare la propria attività, per la necessità di recarsi in altri luoghi per svolgere parte del proprio lavoro di ricerca (biblioteche, convegni, seminari, laboratori etc) l'attività del ricercatore non può essere rigidamente inquadrata in orari e vincoli rigidi.
- D'altra parte la Cassazione ha chiarito che l'attività di insegnamento e ricerca non può essere soggetta a controlli di tipo automatico, ovvero che essi non sono obbligatori per i ricercatori (12/5/06 n.11025).

Obbligo del cartellino marcatempo per Ricercatori e Tecnologi ?

- Il CCNL attualmente in vigore prevede uno specifico obbligo per i livelli IV-IX di rilevamento automatico, art 48 comma 4.
- **Tale obbligo non è invece previsto per l'orario di lavoro dei livelli I-III, di cui all'art. 58 del CCNL.**
- La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha affermato che **per i dipendenti pubblici l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale**; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.
- In maniera del tutto analoga al personale ATA del settore scolastico, nel CCNL relativo al settore ricerca l'obbligo è previsto solo per i livelli IV-IX come sopra ricordato.

Obbligo di presenza giornaliera ?

- **Ricercatori e Tecnologi devono rispettare un orario 36 ore medie settimanali su base trimestrale e non hanno alcun obbligo di lavorare per 5 giorni a settimana**
- Sempre per il tipo di lavoro svolto, ricercatori e tecnologi non possono avere un orario giornaliero rigido, ma esso deve essere valutato su base multiperiodale.
- Infatti, il CCNL prevede un obbligo di un monte ore su base trimestrale.
- il contratto non gli impone affatto di recarsi per 5 o 6 giorni a settimana.
- Se un Ricercatore /Tecnologo non si reca presso il proprio istituto, né autocertifica attività svolta all'esterno, non è in missione ecc.. tale giornata non deve essere scalata dalle ferie o altri istituti, ma considerata all'interno della media trimestrale.

Autocertificazione del lavoro svolto esternamente

Nell'ambito dell'autonoma gestione del proprio orario di lavoro,

Ricercatori e Tecnologi possono autocertificare le proprie prestazioni lavorative senza autorizzazione, senza specificare il luogo dove hanno lavorato, **in ipotesi anche a casa.**

Questi sono alcuni esempi …

Molte altre sono le tematiche di potenziale interesse:

- Condizione contrattuale dei precari
- Trattamento delle ferie
- Condizioni di Sicurezza

ma innanzitutto occorre …

CONOSCERE ed AUTODIFENDERSI